

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 5 DEL 24-05-2018**

Registro Generale n. 6

DECRETO Del Presidente

N. 5 DEL 24-05-2018

Ufficio: PRESIDENTE

Oggetto: Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679.

PREMESSO che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento, all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico";
- è stata manifestata l'intenzione, da parte della Giunta dell'Unione di proporre, ai sei comuni che compongono l'Unione, l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di Responsabile Protezione Dati (RPD) per tutti i Comuni dell'Unione oltre che per l'Unione stessa;

VISTA, a tale proposito, la delibera della Giunta n. 58 del 22/05/2018 con la quale si stabilisce di attivare la gestione associata delle competenze previste dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali, con particolare riferimento alla individuazione e nomina di una figura unica, per l'Unione ed i Comuni, di responsabile della protezione dei dati (RPD) ed alla predisposizione degli atti e documenti necessari all'attuazione del Regolamento;

CONSIDERATO che con l'atto suddetto si stabiliva la decorrenza immediata della gestione associata, dando atto che l'effettiva attivazione per i singoli comuni avverrà a decorrere dalla data di assunzione dell'atto di adesione e conferma;

CONSIDERATO che il Regolamento prevede che il RPD:

a) possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6);

b) debba essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (articolo 37, paragrafo 5);

c) "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento";

PREMESSO, inoltre, che:

Il Responsabile per la protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

PREMESSO che:

Questa Amministrazione si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse,.

DATO ATTO che:

- il Sig. LEPRI TIZIANO, Responsabile dell'Area Coordinamento Direzionale, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal Regolamento, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di palese conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Tanto richiamato e premesso, il Presidente

DECRETA

la nomina del Sig. **LEPRI TIZIANO** nato a Pontassieve (FI) il 26/11/1957 - C.F. LPRTZN57S66G825T a:

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)



di questa Unione e dei Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL PRESIDENTE
F.to MARINI MONICA